

Transizione ecologica e diritti transgenerazionali^(*)

Lucia RUGGERI*

Sommario: 1. Caratteristiche e obiettivi comuni del diritto delle transizioni ecologiche e tecnologiche. L'espressa menzione delle generazioni future 2. Ruolo della dimensione futura nel diritto delle transizioni. Principio di precauzione, principio di solidarietà. Il c.d. diritto al clima 3. L'impatto del diritto della transizione sulle categorie giuridiche tradizionalmente intese. Titolarità attuale e titolarità potenziale 4. Rischio e pericolo come tratti caratterizzanti il diritto della transizione ecologica. Danno e rimedi nella giustizia climatica: tutela risarcitoria e tutela anticipata degli interessi delle generazioni future 5. Intergenerazionalità e interesse ad agire nel Regolamento di Aarhus. Actio popularis e giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il caso Neubauer: effettività intertemporale e intergenerazionale delle libertà costituzionali. Costituzione rigida e tutela dell'assetto democratico: sindacabilità dei provvedimenti normativi non rispettosi dei vincoli climatici 6. Protezione della situazione priva di titolarità e effettività della giustizia: rilievi conclusivi e questioni aperte

1. Caratteristiche e obiettivi comuni del diritto delle transizioni ecologiche e tecnologiche. L'espressa menzione delle generazioni future

La dimensione diacronica¹ e non solo sincronica² dei diritti e delle libertà costituisce uno dei tratti caratterizzanti il diritto delle transizioni, siano esse ecologiche o tecnologiche³. L'ordinamento nella sua complessa composizione, domestica, europea e internazionale, fronteggia le innovazioni nella dinamica climatica e in quella tecnologica con un unico obiettivo di lungo periodo: garantire la continuazione della specie umana in condizioni di benessere. L'impatto della transizione ecologica sugli istituti giuridici è reso evidente dal novellato art. 9 cost. che espressamente⁴ collega la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi "anche" all'interesse delle future generazioni⁵. Del pari nel Codice dell'ambiente l'art. 3 *quater*, comma 3, orienta le dinamiche della produzione e

^(*) Il lavoro è frutto della ricerca condotta nell'ambito del progetto di ricerca UNICAM FAR ESCOP4Green - 'Enhancing Sustainable Consumption and Production for the Green transition' finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, MUR - Fondo Promozione e Sviluppo - D.M. 737/2021 (D.3.2).

* Professoressa ordinaria di Diritto privato, Università di Camerino.

¹ In qual modo il diritto operi nel tempo e, più in generale, la relazione tra diritto e tempo è oggetto di numerosi studi. Per un'analisi delle principali teorie v., per tutti, E. Melissaris, *The Chronology of the Legal*, in *Mcgill Law Journal / Revue de droit de McGill*, 50/2005, p. 840 s.

² Per un esame delle due dimensioni e della loro non sovrapposibilità con riguardo alla c.d. giustizia climatica si rimanda a T. Andina, *Prolegomeni per una giustizia intergenerazionale: appunti di metafisica*, in *Lessico di etica pubblica*, 2019, p. 40.

³ La trasformazione dell'ordinamento determinata dal perseguimento di obiettivi di lungo periodo quali quelli necessari per perseguire la tutela ambientale è evidenziata da G. Morbidelli, *Profili giurisdizionali e giustiziali nella tutela amministrativa dell'ambiente*, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (cur.), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, p. 310 s.

⁴ Per una disamina della rilevanza giuridica della protezione delle generazioni future v. R. Bifulco, *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino, 2005, p. 287 s.; D. Birnbacher, *Responsibility for future generations - scope and limits*, in J.C. Tremmel (cur.), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p. 23 s.; S. Barbaro, B. Borrillo, D.M. Pasanisi, A. Putorti, L. Tafaro, *Rapporti di consumo sostenibili*, in A. Buonfrate, A. Auricchio (cur.), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Padova, 2023, p. 480 s.

⁵ Sulla rilevanza della modifica costituzionale v., fra gli altri, I. Ferlito, *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia climatica e metamorfosi del mondo*, in *Comparazione e diritto civile*, 2021, p. 305 s.

del consumo al rispetto del principio di solidarietà “per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro”⁶.

La transizione ecologica si connota pertanto come ambito nel quale è necessario procedere a una valutazione dell’agire umano in termini di equità intergenerazionale⁷. Contemperare l’interesse delle generazioni future è attività che ha un peculiare impatto⁸ sulle concezioni tradizionali delle categorie proprietarie. L’istituto proprietario da tempo risalente è concepito come un’espressione della libertà assoluta esercitabile dall’*homo economicus* che è titolare di un “terribile diritto”⁹, opponibile *erga omnes*, fatto di *ius utendi et abutendi*¹⁰ e di una forma di *ius excludendi alii*¹¹.

L’introduzione di una valutazione di interessi di cui sono portatrici le generazioni future sembra poter confermare l’utilità e la bontà di una concezione moderna della proprietà in chiave di rapporto tra centri di interessi¹². Nella transizione ecologica emergono espressamente profili di doverosità comportamentale che conducono il proprietario ad esercitare poteri e ad avere doveri funzionali alla realizzazione della funzione sociale¹³, parametro che permea l’agire economico delle persone e che giustifica un esercizio¹⁴ della proprietà in funzione intergenerazionale¹⁵. In ambito transizionale la configurazione stessa dei diritti risulta modulata in modo sicuramente distante da impostazioni classiche connotandosi quale diritto basato sulla mitigazione di rischi per l’umanità. Si pensi, al riguardo, alla regolamentazione europea in materia di Intelligenza Artificiale che può sinteticamente essere considerata una forma di selezione delle tecnologie compatibili con il rispetto della vita umana e della sua dignità. Nel diritto della transizione ecologica spicca l’impegno dell’Unione europea per declinare in modo efficace e rapido i macro-obiettivi delineati nell’accordo di Parigi¹⁶. I pacchetti normativi adottati nell’ambito del c.d. *Green Deal* pervadono ogni mercato orientando le attività economiche ad uno sviluppo che sia sostenibile¹⁷. È proprio il concetto di sostenibilità ad esprimere al meglio la dimensione futura della protezione: gli obiettivi dell’Agenda ONU mirano a garantire condizioni di vita giuste in ogni parte del Pianeta con programmi da implementare nel

⁶ V. M. Pennasilico, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi «ecologica» del contratto*, in *Persona e mercato*, 2015, p. 38.

⁷ In argomento v. G. Palombino, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, Mondadori, 2022, *passim*.

⁸ Sull’impatto del valore della protezione ambientale sulle categorie giuridiche v. L. Moccia, *Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l’esempio della tutela ambientale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1/2020, p. 13 s.

⁹ Il concetto è delineato da S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990, p. 105 s.

¹⁰ È nella dottrina francese formatasi sul Codice napoleonico che l’espressione ‘*ius abutendi*’ viene utilizzata e analizzata individuandosi nell’uso del bene oggetto di proprietà un diritto che poteva condurre anche alla distruzione del bene. Al riguardo v. P. de De Vareilles-Sommières, *La définition et la notion juridique de la propriété*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, IV/1905, p. 44. In argomento v. S. Rodotà, *Note sul diritto di proprietà e l’origine dell’articolo 544 del “code civil”*, in *Quaderni storici delle Marche*, 3/1968, p. 368 s.; A. Gambaro, *Proprietà e possesso*, in A. Gambaro, U. Morello (cur.), *Trattato dei diritti reali*, I, Milano, 2011, p. 296 s.

¹¹ Sul tema v. le riflessioni di L. Vagni, *Proprietà privata sostenibile: esperienze giuridiche europee di tutela privatistica dell’ambiente e del benessere della comunità*, in *lceonline* (www.lceonline.eu), 1/2022, I, p. 51 s.

¹² In tal senso v. P. Perlingieri, *Introduzione alla problematica della “proprietà”*, Napoli, 1971, p. 92 s.

¹³ Sul ruolo della funzione sociale quale parametro alla stregua del quale individuare lo statuto proprietario e la regolamentazione concreta dei beni v. G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. comuni. Per una “funzione sociale” e una “utilità sociale” prese sul serio*, in *Rassegna di diritto civile*, 2022, p. 220 s.

¹⁴ In argomento v. G. Agrifoglio, *Contributo allo studio degli usi civici e della proprietà collettiva. Una storia parallela*, Napoli, 2023, p. 181 s.

¹⁵ Secondo G. Pignataro, *Economia sostenibile e nuova funzione sociale della proprietà*, in *Comparazione e diritto civile*, 2023, p. 897, la sostenibilità attribuisce al rapporto giuridico “uno scopo giuridico in funzione intergenerazionale”. Più in generale per un’analisi dell’impatto del principio di sostenibilità sui rapporti civilistici v. E. Caterini, *Sostenibilità e ordinamento civile*, Napoli, 2018, p. 96 s.

¹⁶ Si fa riferimento alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici svoltasi dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015.

¹⁷ Il concetto di sostenibilità deriva da fonti internazionali ed europee e trova espressa menzione nel Codice dell’ambiente il cui art. 3 *quater* prevede che “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.

tempo fino a giungere alla neutralità climatica del 2050. Le situazioni giuridiche sono, pertanto, modellate nel loro contenuto dalla proiezione in una dimensione di tipo diacronico e prospettico. Essere oggi titolari di situazioni giuridiche significa gestire elementi di complessità¹⁸ nella realizzazione dei propri interessi la cui realizzazione richiede di essere temperata ragionevolmente¹⁹ con le esigenze della società che verrà.

2. Ruolo della dimensione futura nel diritto delle transizioni. Principio di precauzione, principio di solidarietà. Il c.d. diritto al clima

L'interazione tra realtà sociale e realtà giuridica sfocia in un processo incessante di osmosi per cui le preoccupazioni causate dal progressivo fenomeno del cambiamento climatico generano l'adozione di precauzioni comportamentali²⁰ che si riverberano anche sull'esercizio di poteri o sull'adempimento di doveri. In questo contesto, chi oggi è titolare di diritti è chiamato a esercitarli in funzione anche della protezione di interessi che si ipotizza debbano essere salvaguardati in favore di chi verrà dopo di noi²¹, assumendo un comportamento improntato alla doverosa contemplazione dei rischi che corrono le future generazioni. Emerge, pertanto, in uno scenario giuridico proiettato verso la protezione delle future società umane, l'esigenza di tutelare interessi la cui titolarità è soltanto potenziale in ragione dell'esigenza di assicurare proprio la futura possibilità di concreto esercizio di tali diritti.

La neutralità climatica, punto di approdo delle politiche globali espresse negli accordi di Parigi, costituisce la meta il cui raggiungimento permetterà di assicurare a chi verrà dopo di noi il c.d. diritto al clima, vale a dire il mantenimento di condizioni climatiche compatibili con un adeguato *standard* di benessere nelle varie zone del pianeta. In questo scenario i diritti legati alla protezione del clima sono stati classificati come transoggettivi²² per evidenziare come l'interesse oggetto di protezione non sia semplicemente egoistico o diffuso, ma superi la dimensione spazio-temporale, esprimendo esigenze di protezione durevoli che necessariamente sono senza frontiere²³, a causa

¹⁸ Sulla complessità e sul principio di sostenibilità come principio complessizzante v. A. Falzea *Complessità giuridica*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, I/ 2007, p. 203 s. Più in generale sulla complessità v. P. Perlingieri, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rassegna di diritto civile*, 2005, p. 192; E. Morin, *Restricted complexity, general complexity*, in *arXiv:cs/0610049*, 2008, p. 1799 s.; G. Bocchi, M. Ceruti, *Le vie della complessità*, in G. Bocchi, M. Ceruti (cur.), *La sfida della complessità*, Milano, 2007, p. 35.

¹⁹ Evidenzia il ruolo della ragionevolezza quale parametro utile per declinare lo sviluppo sostenibile collegando questo concetto al principio personalistico e a quello solidaristico entrambi contenuti nell'art. 2 cost. F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2010, p. 33, il quale però esclude che tali principi possano operare direttamente nei rapporti tra privati (in tal senso, v. p. 38). In diversa più convincente prospettiva v. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti. Fonti e interpretazione*, II, Napoli, 2020, p. 204 s.

²⁰ Sul principio di precauzione quale principio giuridico che connota le innovazioni della scienza e della tecnica v., fra gli altri, A. Iacovino, *Biobanche e medicina personalizzata. Life Sciences alla prova dei diritti*, in *Comparazione e diritto civile*, 2023, p. 1146 s.

²¹ La preoccupazione per il dopo connota molti aspetti del diritto civile. Si pensi, al riguardo, al superamento del divieto del fidecommesso operata dal legislatore con la l. 22 giugno 2016, n. 112. In argomento v. C. Filauro, *Trust e il c.d. "dopo di noi"*, in G. Iaccarino (dir.), *Omnia Trattati giuridici. Successioni e donazioni*, Torino, 2023, p. 138 s.

²² Sulla categoria della 'transoggettività' e sui vari modi di intenderla v. P. Femia, *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki, J. Horst, *Gegenrechte. Recht jenseits des Subjekts*, Tubingen, 2018, p. 350 s., ove si legge: "Die trans/subjektiven Rechte sind Rechte, die weder bei einem Objekt enden noch sich in einem Subjekt erschöpfen. Vielmehr durchqueren sie es, um sich anderswo zu verbreiten, ohne sich jemals bei einem Inhaber zu verweilen. Sie sind Rechte ohne Herrscher".

²³ In argomento v. le riflessioni di L. Moccia, *La comparazione 'oltre' i sistemi di diritto. L'esempio della tutela ambientale*, in *lceonline* (www.lceonline.eu), 2021, p. 127 s.

dell'interconnessione climatica e che per forza mirano ad assicurare una protezione ai futuri esseri viventi²⁴.

Per comprendere appieno la dialettica in atto tra la protezione delle presenti e la tutela delle future generazioni utile sembra delineare il rapporto tra principio precauzionale e solidarietà. Il diritto delle transizioni è espressione di una solidarietà che connotando l'ordinamento italiano ed europeo giustifica limitazioni, obblighi e divieti che in modo graduale trasformano l'esercizio delle libertà siano esse economiche o personali. In altri termini il carattere solidale della intergenerazionalità connota progressivamente lo svolgimento delle attività giuridiche che si conformano all'obiettivo di garantire condizioni di vita ottimali a chi verrà. Il solidarismo può assumere forme diverse, potendo essere imposto quale dovere oppure essere espressione di una scelta volontaria, come nell'ipotesi di cessione volontaria dei dati personali ad organismi altruistici, introdotti dal Regolamento sugli *Open Data*. In ogni caso la dimensione solidaristica integra lo statuto normativo di ogni ente pubblico o privato imponendo di includere nel giudizio di meritevolezza anche la debita considerazione di obiettivi quali ad esempio la lotta al cambiamento climatico e il raggiungimento della neutralità climatica²⁵. In questo contesto il diritto che agevola la transizione risulta funzionale al perseguimento dello scopo²⁶ costituito dalla sostenibilità con un processo che coinvolge ogni attore della società a prescindere dalla sua natura pubblica o privata e dall'attività economica svolta²⁷.

3. L'impatto del diritto della transizione sulle categorie giuridiche tradizionalmente intese. Titolarità attuale e titolarità potenziale

In questo contesto saltano i meccanismi condizionali che la tradizione giuridica aveva approntato per tutelare diritti di soggetti ancora non nati. Il meccanismo dell'acquisto di lasciti e donazioni previsto dall'art. 1 del Codice civile nella lettura tradizionale legata al concetto di soggettività condizionata²⁸, non ci aiuta a comprendere la protezione diacronica che viene richiesta da chi vuole combattere il cambiamento climatico o proteggere l'ambiente delle future generazioni.

Di maggior aiuto per un inquadramento sistematico sembrano piuttosto quelle norme di protezione dell'embrione umano da forme di manipolazione o quelle norme che si preoccupano di

²⁴ La dinamica temporale del diritto è oggetto di studio soprattutto con riguardo al ruolo delle costituzioni. Per tutti v. R.G. Wright, *The Interests of Posterity in the Constitutional Scheme*, in *Cincinnati Law Review*, 59/1990, p. 113 s.

²⁵ È ormai diffusa nella letteratura la consapevolezza della convergenza finalistica del diritto privato e del diritto pubblico a testimonianza della storicità della dicotomia pubblico-privato. In argomento v. P. Perlingieri, *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, in Id., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 58 s.; J.-P. Schneider, *The Public-Private Law Divide in Germany*, in M. Ruffert (cur.), *The public-private law divide: Potential for transformation?*, London, 2009, p. 88. Per una analisi della dicotomia v. G.A. Benacchio, M. Graziadei (cur.), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, Trento, 2016, *passim*.

²⁶ Prospetta la normatività dello scopo come tratto che connota il diritto ambientale A. Kiss (dir.), *L'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement*, Paris, 1989, p. 368 s.

²⁷ In passato prevaleva una contrarietà alla funzionalizzazione delle attività private al perseguimento dello sviluppo sostenibile. Per tutti in tal senso v. F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., p. 37, il quale ritiene tale scopo vincolante solo per i soggetti pubblici. Sulla trasformazione in atto nel mondo imprenditoriale sempre più attento al perseguimento di obiettivi ESG v. M. Meli, *I nuovi principi costituzionali in materia di ambiente e sostenibilità*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, p. 5 s.

²⁸ Per il passaggio dal concetto di soggetto a quello di persona v., per tutti, P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 183 s.; P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, p. 44 s.; F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella, F. Parente, *Persona fisica*, in P. Perlingieri (dir.), *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2012, p. 14 s. In argomento v. le riflessioni di G. Oppo, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, I, p. 835 s.

preservare il patrimonio genetico dell'umanità²⁹: in questi ambiti la politica legislativa ha introdotto divieti e controlli basati sul principio di precauzione³⁰ che utilmente può essere invocato anche per individuare forme di protezione anticipata dell'ambiente³¹.

Si pensi al recente orientamento della Corte di Giustizia in materia di valutazione di impatto ambientale che ha con chiarezza individuato nella precauzione un principio fondamentale per evitare che attività economiche autorizzate senza tener conto delle esternalità ambientali determinino lesioni di diritti fondamentali.

L'inquadramento sistematico dei diritti delle generazioni future beneficia anche delle soluzioni ermeneutiche approntate per proteggere diritti esistenziali dei minori: la capacità di discernere rende tutelabile la libertà del minore senza attendere la capacità di agire e senza dover fare ricorso alla rappresentazione da parte dei genitori su diritti fondamentali quali quello alle relazioni interpersonali che si presentano come situazioni personalissime³². In questa prospettiva si comprende, pur se non risulta pienamente convincente la configurazione della categoria della rappresentanza *in incertam personam* per poter superare il problema della titolarità dell'azione processuale a difesa degli interessi delle future generazioni³³.

La titolarità potenziale di situazioni giuridiche e la collegata necessità di proteggerle per far sì che minori o persone non ancora nate possano realizzare interessi ha significative conseguenze sulla giustizia. Se per garantire le condizioni di vita e la vita stessa sul pianeta occorre dare rilevanza a forme di titolarità eventuale e potenziale è del pari necessario che siano individuate forme di protezione di questi interessi che siano improntate all'effettività dei rimedi³⁴.

4. Rischio e pericolo come tratti caratterizzanti il diritto della transizione ecologica. Danno e rimedi nella giustizia climatica: tutela risarcitoria e tutela anticipata degli interessi delle generazioni future

La dimensione diacronica del diritto delle transizioni pone una serie di problematiche che sinteticamente possono essere espresse nel dubbio circa l'opportunità di imporre o incentivare sacrifici alla società attuale sulla base di una ipotetica e spesso non dimostrabile lesione delle opportunità di vita e benessere di chi verrà dopo di noi³⁵. Il pericolo che giustifica l'adozione di

²⁹ Si tratta dei problemi ricondotti al tema dei c.dd. diritti di quarta generazione frutto dell'impatto dei progressi in campo biotecnologico sulla persona e la sua dignità. In argomento v., fra gli altri, F. Parente, *La società post-moderna e i confini della soggettività*, in *Civitas et Lex*, 2016, p. 50 s.

³⁰ Il nesso tra principio di precauzione e protezione dell'ambiente è molto indagato dalla dottrina. Tra gli altri v. D. Amirante, *Il principio precauzionale tra scienza e diritto. Profili introduttivi*, in *Diritto e gestione dell'ambiente*, 2001, p. 16 s.; A. Gragnani, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, p. 9 s.; T. Marocco, *Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri Stati membri della Comunità europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2003, p. 1242 s.

³¹ In argomento v. F. Parente, *Tecniche di riparazione del danno all'ambiente e tutela preventiva dei valori ambientali*, in M. Pennasilico (cur.), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 292 s.

³² Rendono più facile la comprensione di forme di giustizia climatica in cui l'azione contro i governi è effettuata da bambini che chiedono di agire ora per proteggere condizioni di vita per quando loro saranno maggiorenni.

³³ Il problema della rappresentatività è presente anche con riguardo all'esercizio dell'attività legislativa. Per questo è stato teorizzato che i rappresentanti politici dell'odierna società possano intraprendere azioni legislative a favore di generazioni future quali amministratori fiduciari. In tal senso cfr. D. Thompson, *In rappresentanza delle generazioni future*, in *Filosofia e Questioni Pubbliche*, 1/2007, p. 13 s. Sul punto v. T. Andina, *Prolegomeni per una giustizia intergenerazionale: appunti di metafisica*, cit., p. 45.

³⁴ In argomento v., fra gli altri, B. Pozzo, *La dialettica tra diritto privato e diritto pubblico nella tutela dell'ambiente*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, XII/2021, p. 6 s.; A. Quarta, *Fonti e metodi per una riforma del codice civile*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019, p. 3 s.

³⁵ Del resto, come evidenziato da T. Andina, *Prolegomeni per una giustizia intergenerazionale: appunti di metafisica*, cit., p. 40, le generazioni future sono un soggetto funzionale cui si fa ricorso per ragioni anche politiche.

precauzioni e impone l'adempimento di una solidarietà verso le future generazioni è frutto di una valutazione basata su proiezioni la cui affidabilità è, invero, non sicura essendo la previsione basata su molteplici indicatori non omogenei per natura e dipendenti da una molteplicità di cause non controllabili e sovente non prevedibili. L'implementazione dell'equità intergenerazionale si basa su proiezioni che, come insegnano le teorie della complessità, non possono avere carattere predittivo come, invece, si potrebbe ipotizzare se si seguisse un pensiero basato sulla linearità.

Nella dimensione futura che connota il diritto intergenerazionale manca quell'attualità della lesione che può condurre a interventi risarcitori sulla base della perdita di *future chance*. Il danno arrecato a soggetti che non sono ancora presenti nello scenario giuridico è una lesione ipotizzabile connotata dalla possibilità rispetto alla quale sembra difficile applicare *tout court* la tutela risarcitoria tradizionale, richiedendosi un passaggio a una logica risarcitoria fondata sulla violazione di doveri che possa prescindere dalla dimostrazione di una lesione attuale³⁶. In questo senso la perdita di *chance* su cui potrebbe concretarsi il danno climatico potrebbe non sempre essere supportata con pronunce favorevoli da parte dei giudici proprio per la difficoltà di dimostrare presupposti cardine della responsabilità quali il nesso di causalità oppure la lesione dell'interesse oppure ancora l'interesse ad agire³⁷. In questo senso la giustizia climatica diventa un importante laboratorio globale per individuare forme rimediali che siano in grado di evitare la lesione ipotizzabile garantendo una tutela anticipata degli interessi meritevoli di protezione.

5. Intergenerazionalità e interesse ad agire nel Regolamento di Aarhus. *Actio popularis* e giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il caso *Neubauer*: effettività intertemporale e intergenerazionale delle libertà costituzionali. Costituzione rigida e tutela dell'assetto democratico: sindacabilità dei provvedimenti normativi non rispettosi dei vincoli climatici

Il tema è di notevole rilevanza perché il profilo sostanziale costituito dalla tipologia e dall'attualità dell'interesse è inevitabilmente connesso con il profilo processuale³⁸. Le relazioni intergenerazionali richiedono una valutazione circa la declinazione dell'interesse ad agire che, tradizionalmente, costituisce uno strumento di protezione fondato sull'esistenza e l'attualità della pretesa.

Il tema assume una dimensione che trascende i confini nazionali perché senza confini è l'impatto del cambiamento climatico e la conseguente lotta o tentativo di mitigazione.

A livello euro-unitario utile sembra l'esame del Regolamento Aarhus, oggetto di recente modifica. Allo scopo di innalzare il livello di tutela dell'ambiente il legislatore europeo ha allargato la gamma degli atti lesivi dell'ambiente possibili oggetto di impugnazione includendovi anche atti amministrativi di portata generale.

Il Regolamento anche nell'attuale versione preclude, però, che oggetto di impugnazione possano essere gli atti di natura legislativa in cui siano contenuti obblighi che i singoli Governi si sono impegnati a rispettare.

³⁶ Per la teorizzazione di una responsabilità per violazione di doveri v. S. Romano, *Doveri. Obblighi*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1953, rist. 1983, p. 99 s.

³⁷ In Italia manca una legislazione che specificamente si occupi del danno c.d. climatico. Per un'interessante analisi della protezione approntabile in materia climatica alla luce dell'attuale normativa processuale italiana in materia di interesse di agire v. D. Castagno, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and "Political" Decisions*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (cur.), *Reports Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, p. 184 s.

³⁸ In argomento v. G. Ghinelli, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4/2021, p. 1273 s. In Italia il tema è stato affrontato di recente da Trib. Roma, 24 febbraio 2024, nel processo 'Giudizio universale' avente per oggetto la responsabilità dello Stato italiano per non aver intrapreso azioni adeguate a ridurre le emissioni. Il processo si è chiuso con una pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Come più volte evidenziato dalla Corte di Giustizia la Convenzione di Aarhus non introduce nell'Unione europea una *actio popularis*³⁹ e, conseguentemente, il carattere diffuso di un interesse non è di per sé idoneo a giustificare quell'interesse ad agire che giustifica l'impugnazione⁴⁰.

Con giurisprudenza costante ribadita anche dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia⁴¹ si è infatti affermato che la protezione, frutto della Convenzione di Aarhus, può essere concessa soltanto a soggetti che dimostrino che l'atto impugnato abbia leso un interesse individuale di cui sono portatori.

Si comprende come in questo contesto individuare un soggetto legittimato a far rispettare il principio di equità intergenerazionale sia alquanto complicato: se, invero, non si attribuisce rilevanza processuale di per sé all'interesse attuale, sebbene diffuso, ancor meno può assumere rilevanza un interesse di cui sono portatori soggetti futuri azionato da persone attualmente viventi.

Al riguardo un utile riferimento pare possa essere costituito dalla Corte costituzionale tedesca che in una causa avente per oggetto il c.d. danno climatico, caso *Neubauer*⁴², riesce a offrire un'impostazione metodologica adatta a risolvere il problema ad essa sottoposto. La Corte con consapevole lucidità evidenzia la difficoltà di individuare un soggetto futuro che possa essere titolare della situazione giuridica da proteggere. Per superare l'*impasse*, assicurando così l'equità intergenerazionale, il giudice tedesco si affida al dovere di protezione che avendo un carattere generale finisce per vincolare anche il legislatore.

Laddove, come nel caso di specie, i provvedimenti normativi non rispettino i diritti di libertà creando così una situazione di pericolo per l'esercizio in futuro delle libertà che connotano l'ordinamento costituzionale tedesco, tali provvedimenti sono incostituzionali perché adottati in contrasto con il dovere di protezione. La decisione adottata dalla Corte si basa sull'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali, una disposizione dalla quale la Corte ricava il dovere di mantenere effettivo nel tempo l'esercizio di diritti e di libertà umane.

Dalla decisione tedesca paiono discendere utili indicazioni per un proficuo perseguimento dell'equità intergenerazionale. Gli interessi della società futura al pari di quella attuale non si esauriscono in interessi a carattere patrimoniale. La depatrimonializzazione del diritto, favorita da una giurisprudenza che in Italia ha progressivamente offerto una lettura 'secondo Costituzione' delle norme di rango ordinario, sembra costituire un'utile chiave di lettura. Nel vigente ordinamento, infatti, il legislatore ha adottato blocchi normativi che favoriscono processi transizionali di tipo ecologico o tecnologico al fine di coniugare lo sviluppo della società con il rispetto dell'ambiente⁴³ e dei diritti fondamentali. Se precauzione e solidarietà costituiscono i principi su cui si poggia il diritto della transizione entrambi affondano le proprie fondamenta nella Costituzione che, in Italia, trova nel personalismo il carattere connotante. L'assetto democratico

³⁹ In argomento v. i rilievi critici di M.C. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, p. 77 s. e 176 s.

⁴⁰ Sull'impatto della Convenzione di Aarhus v. M. Poto, *L'(Um) Weltgeist di Aarhus continua ad ispirare l'Europa: discrezionalità del legislatore ed accesso alla giustizia ambientale*, in *Giurisprudenza italiana*, 6/2015, p. 1476 s. Per una riflessione sul nesso tra diritto soggettivo e libertà individuale e per la inadeguata gestione di interessi che sfuggono a dinamiche esclusivamente individuali v. P. Femia, *Transsubjektive (Gegen)Rechte*, cit., p. 351 s.

⁴¹ Corte giust. (Grande Sezione), 13 gennaio 2015, cause riunite C-401/12 P e C-405/12 P, *Stichting Natuur en Milieu*, ECLI:EU:C:2015:4. Per un commento si veda B. Pirker, *Access to Justice in Environmental Matters and the Aarhus Convention's Effects in the EU Legal Order: No Room for Nuanced Self-Executing Effect?*, in *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 2016, p. 81 s. V. anche I. Hadjiyanni, *The CJEU as the Gatekeeper of International Law: the Case of WTO and the Aarhus Convention*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2021, p. 895 s.

⁴² Per un commento v. R. Bin, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. Carducci, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, *ivi*, 3 maggio 2021 e G. Di Benedetto, *Agire per il clima in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale: note a margine del caso Neubauer e altri c. la Repubblica Federale di Germania*, in L. Ruggeri, A. E. Caterini (cur.), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Napoli, 2023, p. 453 s.

⁴³ Evidenzia lo stretto legame tra protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., p. 13 s.

della società non eliminabile neppure attraverso un processo di revisione costituzionale è costituito dal mantenimento nel tempo del personalismo e del solidarismo costituzionali radici di ogni libertà e di ogni dovere. L'equilibrio democratico è trasmissibile senza possibilità di modifiche che non siano eversive⁴⁴. Pertanto, nell'ordinamento italiano, connotato da una Costituzione rigida così come lo è quella tedesca, l'equità intergenerazionale ha un contenuto ben preciso che non si esaurisce nelle libertà economiche, ma che si connota per il carattere non patrimoniale degli interessi da proteggere. La protezione della forma repubblicana, intesa come tutela dell'assetto democratico e dei valori su cui si fonda la società prefigurata dalla Costituzione, determina la necessità anche per il legislatore di rango ordinario⁴⁵ di soppesare senza soluzioni di continuità temporale in chiave intergenerazionale il rispetto dei valori costituzionali senza mai violare la tutela della persona a beneficio delle attività economiche. Si disvela così la natura composita degli interessi intergenerazionali fatti non solo di protezione del benessere materiale, ma anche di tutela della persona e della sua dignità.

In questa prospettiva quando è il legislatore a violare la Costituzione l'assenza di titolari attuali e la potenzialità di titolari futuri sembra perdere importanza in quanto è interesse dell'attuale società e delle presenti generazioni che la Costituzione sia rispettata. Senza questa lettura si aprirebbe il varco a forme 'larvate' di violazione dei principi costituzionali con possibile progressiva deriva non democratica della società.

Nella giustizia costituzionale italiana non v'è un'azione individuale, ma v'è la possibilità in occasione di processi di rilevare questioni di legittimità costituzionale. Sono, pertanto, i giudici a quo a fungere da 'sentinelle' della Costituzione favorendo con il loro sindacato diffuso sul territorio nazionale la salvaguardia della Costituzione.

6. Protezione della situazione priva di titolarità e effettività della giustizia: rilievi conclusivi e questioni aperte

Ulteriori riflessioni possono essere utilmente ricavate dall'esame delle procedure che a livello nazionale, europeo o internazionale hanno per oggetto il danno c.d. climatico⁴⁶. Nel loro insieme si può evidenziare come l'introduzione delle generazioni future quale soggetto titolare di diritti di protezione non abbia condotto a un sicuro effettivo avanzamento della protezione che, comunque, sembra continuare a dipanarsi con numerose difficoltà e aporie nella palude risarcitoria⁴⁷. In questo senso paiono meritevoli di attenzione i tentativi di individuare forme rimediali maggiormente soddisfacenti analizzando rapporti giuridici in cui l'assenza di un soggetto titolare non impedisce la protezione. Si pensi al riguardo alla costituzione di servitù su *res nullius*⁴⁸ oppure a forme di titolarità temporanea o potenziale, in cui sono ravvisabili situazioni protette in forma di aspettativa,

⁴⁴ Induce a considerare la rigidità delle regole costituzionali come base di una leale relazione di reciprocità tra le generazioni che si succedono A. D'Aloia, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (cur.), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, p. 295.

⁴⁵ Sembrano ormai superate le posizioni che ritenevano non riconducibili al mandato politico ricevuto dagli elettori la possibilità di prendere in considerazione gli interessi delle future generazioni. In questa prospettiva si collocavano P.M. Wood, O. Oateman, *Sustainability Impeded: Ultra Vires Environmental Issues*, in *Environmental Ethics*, 30/2008, p. 159.

⁴⁶ Differenzia il danno climatico dal danno all'ambiente V. Conte, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, 2023, p. 671 s. In argomento, per un'approfondita analisi del tema v. D. Castagno, *Le procès pour l'environnement et le climat en droit italien: potentialités, limites et alternatives dans un cadre de contentieux "stratégiques"*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2023, p. 583 s.

⁴⁷ Come evidenziato da H. Jonas, *Il principio responsabilità*, Torino, 1990 (trad. P.P. Portinaro), la paura nei confronti del futuro e la consapevolezza di non poter controllare ogni fattore costituiscono la base dell'elaborazione di forme di responsabilità o della ricerca di responsabili.

⁴⁸ In argomento cfr. V. Conte, *Servitù su res nullius e a vantaggio di collettività indeterminate: rapporti giuridici reali, servitù senza soggetto e ragionevole organizzazione dei fondi nel pensiero di Carlo Fadda*, in G. Perlingieri (cur.), *Rileggere i classici del diritto civile italiano (1900-1920)*, Napoli, p. 737 s.

onere, dovere, in un *mix* funzionale alla realizzazione della protezione di una situazione per ragioni che trascendono l'esistenza attuale del soggetto giuridico interessato. Il giurista chiamato ad applicare il diritto della transizione c.d. ecologica pare possa beneficiare dei risultati ermeneutici raggiunti su altri istituti e per altri rapporti connotati dalla meritevolezza della protezione e dall'assenza di titolari presenti o neppure individuabili.

In questo senso può essere tracciata una sorta di via europea alla protezione delle generazioni future⁴⁹ che non abbisogna della creazione di una soggettività come, per contro, avviene in altre aree del pianeta ove si è giunti alla personificazione della Natura o della Terra⁵⁰. Una personificazione che costituisce un modello giuridico non necessario per perseguire una migliore protezione e che, come è stato sottolineato⁵¹, potrebbe condurre a forme surrettizie di soggettivizzazione dai contorni non ben delineabili. Se si seguisse la via della personificazione della Natura, in ogni caso, si riaprirebbe la questione della necessità di una previsione legislativa che permetta forme di *actio popularis*⁵² così che ogni individuo possa chiedere la tutela di un interesse che non è solo suo, ma che è contemporaneamente di chi vive oggi e potenzialmente anche di chi verrà domani.

In questo scenario, connotato da un diffuso ricorso al contenzioso climatico (*climate change litigation*), si può riscontrare un crescente livello di insoddisfazione nei confronti di azioni processuali il cui vero scopo è imporre alle autorità pubbliche il rispetto degli obblighi sul clima, ma che apparentemente sono incentrate sulla tutela di situazioni di gruppi o associazioni. Si tratta di procedure che volendo utilizzare come termine evocativo una categoria civilistica sembrano svolgersi sul filo della simulazione relativa. In queste procedure, infatti, si assiste a una sorta di finzione: l'apparato processuale fruibile per uno scopo viene invero utilizzato per perseguirne uno diverso dissimulato con un meccanismo di abuso della macchina della giustizia sulla cui meritevolezza il dibattito resta aperto. In tale contesto non mancano, poi, complicazioni anche in ordine al rispetto sostanziale del principio del contraddittorio dovute al ricorso strumentale al processo per raggiungere obiettivi che trascendono la causa formalmente instaurata.

L'importanza dell'individuazione di sistemi di giustizia appropriati per la questione climatica è comunque elevata: ciò è stato reso evidente dal caso dell'isola di Vanuatu recentemente posto al centro dell'attenzione mondiale.

Gli abitanti dell'isola, devastata da due cicloni di categoria 4 che in modo consecutivo si sono verificati nell'arco di una medesima settimana, hanno infatti presentato istanza di risarcimento danni per mancato rispetto degli obblighi internazionali assunti dagli Stati sul clima.

L'Assemblea dell'ONU ha pertanto chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di emettere un parere sulle «conseguenze legali che gli Stati devono affrontare per i loro atti e omissioni che hanno causato danni significativi al sistema climatico e ad altri elementi dell'ambiente», danneggiando in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che «a causa delle loro circostanze geografiche e del loro livello di sviluppo, sono particolarmente colpite o sono più vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico».

La intergenerazionalità dei diritti dischiude, pertanto, ad ogni livello, una complicata nuova stagione delle tutele processuali in cui la questione ambientale e quella climatica si pongono come

⁴⁹ Il carattere diacronico del diritto emerge nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea laddove si stabilisce che "Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future". In argomento v. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 21.

⁵⁰ A partire dal 2008 nella Costituzione dell'Equador la Terra è titolare di diritti. Nel 2010 la Bolivia ha adottato con legge la *Universal Declaration of the Rights of Mother Earth*. In argomento v. S. Bagni, *Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti*, in *DPCE online*, 2022, p. 162 s. Il movimento noto come 'Earth Jurisprudence' propugna l'attribuzione a enti della Natura di diritti. In argomento, fra gli altri, v. Ch.D. Stone, *Should Trees Have Standing? - Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45/1972, p. 456 s. e C. Cullinan, *Wild Law. A Manifesto for Earth Justice*, 2^a ed., 2011.

⁵¹ In argomento v. P. Femia, *Transsubjektive (Gegen)Rechte*, cit., p. 351.

⁵² V. Conte, *Per una teoria civilistica del danno climatico*, cit., p. 671 s.

snodo cruciale per garantire alle future comunità libertà personali e diritti economico-sociali che risulterebbero fortemente compromessi se non si garantisse anche giudizialmente il rispetto da parte degli Stati degli obblighi da essi stessi assunti.

Abstract

Il concetto di "generazioni future" ha assunto rilevanza costituzionale a livello europeo e internazionale. Ad esso è legato il problema di come coniugare sviluppo e sostenibilità, che a sua volta assume molteplici significati, non solo ambientali, ma anche economici e sociali. Si comprende la necessità di abbandonare approcci metodologici basati sulla linearità per accettare la complessità che caratterizza la realtà anche nella sua componente giuridica. In questo contesto, diventa difficile applicare alle generazioni future le categorie tradizionali ed è necessario individuare nei principi di solidarietà e precauzione le ragioni che sono alla base di sacrifici, doveri e obblighi per la società attuale. Esistono quindi diritti, come quello climatico, la cui tutela può richiedere un ripensamento del sistema attuale, come emerge dai cosiddetti contenziosi sul cambiamento climatico, tra i quali spicca la sentenza della Corte costituzionale tedesca nel caso Neubauer.

Parole chiave: transizione verde, generazioni future, contenzioso climatico, Convenzione di Aarhus

*

The concept of "future generations" assumed a constitutional importance at European and international level. It is linked to the problem of how to combine development with sustainability, which in turn takes on multiple meanings, not only environmental, but also economic and social. One understands the need to abandon methodological approaches based on linearity to accept the complexity that characterizes reality also in its legal component. In this context, it becomes difficult to apply to future generations traditional categories and it is necessary to identify in the principles of solidarity and precaution the reasons that underpin sacrifices, duties and obligations for the current society. Thus, there are rights, such as climate rights, whose protection may require a rethink of the current system as can be seen from the so called climate change litigations, among which stands out the judgment of the German Constitutional Court in the Neubauer case.

Key words: green transition, future generations, climate change litigation, Aarhus Convention